

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 27 dicembre 2024, n. 876

[ID VIP 13143] - Parco agrivoltaico avanzato denominato "MEDITERRANEA" di potenza complessiva paria a 57,35 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Ortona (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: ORDONA SOLAR S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 185212 del 11.10.2024, acquisita in data 14.10.2024 al prot. n. 498225 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 511897 del 19.10.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 636684 del 20.12.2024, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha formulato istanza di integrazione documentale nei termini ivi indicati;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13143, **limitatamente** alla porzione di progetto ricadente in area idonea e **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;
- debba altresì essere rimessa all'apprezzamento della competente Autorità ministeriale l'istanza di integrazione documentale di cui al punto precedente;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico avanzato denominato "MEDITERRANEA" di potenza complessiva pari a 57,35 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Ortona (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "ORTONA SOLAR" S.r.l., **limitatamente** alla porzione di progetto ricadente in area idonea e **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento,

ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

| |
|--|
| Documento - Impronta (SHA256) |
| Scheda istruttoria VIP 13143.pdf - 42722f920db1bdee77a7a97c6259cc0332e2060ec16b07e0b30ef95586592bbc |

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ID_VIP 13143

Tipologia di progetto: **Agrivoltaico**
Potenza: **57,35 MW**
Ubicazione: **Comuni di Ortona (FG)**
Proponente: **Ortona Solar S. r. l.**

Il progetto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, della potenza complessiva di 57,35 MW, con annesso allevamento ovino e opere ed infrastrutture per la connessione in agro del comune di Ortona, suddiviso in due lotti ubicati in località "Coppa Bianca" e "Cavallerizza", da collegare in antenna a 36 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "Deliceto - Foggia".

I pannelli fotovoltaici saranno montati su strutture basculanti, inoltre saranno sollevati da terra per consentire il passaggio degli ovini oltre che per la gestione delle produzioni agricole selezionate per l'area.

Il percorso di connessione sarà interrato e interesserà la Strada comunale Ascoli Satriano – Ortona e la Strada Provinciale n. 110; in corrispondenza delle interferenze con i corsi d'acqua e il reticolo dei tratturi sarà utilizzata la tecnologia no-dig, impiegando la Trivellazione Orizzontale Controllata (T.O.C).

L'area d'installazione dei moduli fotovoltaici ricade all'interno dell'ambito definito "Tavoliere" e in particolare il lotto 1 nella figura denominata "Il Mosaico di Cerignola" mentre il lotto 2, ricade nel "Le Marane di Ascoli Satriano".

L'impianto verrà realizzato in zone destinate a uso agricolo – ZONA E, secondo lo strumento urbanistico del Comune di Ortona.

L'impianto verrà realizzato in agro di Ortona (FG), su un'area complessiva di 90.23.75 ettari, sui terreni individuati ai Fogli di mappa n. 7, Particelle n. 5-6-41-43-44-230-234-280-285-337-800-801-23-114-411-431-39-80-81-82-102-103-104-105-106-210-250-251-252-253-254-434 per quanto riguarda il lotto 1 a Est, in località "Coppa Bianca", e al Foglio di mappa n. 8 particelle n. 27-393-394-678-679-680-692-819-823-824-825 per il lotto 2 a Sud sempre del suddetto centro, in località "Cavallerizza".



Figura 1 – Inserimento del layout di progetto su ortofoto – Lotto 1




Figura 2 – Inserimento del layout di progetto su ortofoto – Lotto 2

IDONEITÀ DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D. Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto rientra nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- nell'area interessata **NON sono** già installati impianti della stessa fonte. Nel raggio di 3 km sono stati individuati impianti fotovoltaici attualmente con procedura di VIA in corso e alcuni aerogeneratori con valutazione ambientale chiusa positivamente. **(lett. a);**




Figura 3– Individuazione degli impianti agrivoltaici presenti nell'area



Figura 4 – Individuazione degli impianti eolici presenti nell'area

- **NON ricade** in un sito oggetto di bonifica **(lett. b);**
- **NON interessa** cave o miniere **(lett. c);**
- **NON è** nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali **(lett. c bis)** società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali **(lett. c bis 1);**
- il progetto di che trattasi **concerne** impianti fotovoltaici **(lett. c-ter);**
- **non sono presenti** vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs.42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio). **(lett. c-ter);**
- l'area di progetto è **classificata come area agricola (lett. c-ter verifica n.1);**
- dalla analisi della documentazione fornita e da dichiarazioni del progettista l'area **non ricade** entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale **(lett.c-ter n.1). Il lotto 2 coincide con una cava o una miniera (lett. c ter n.1);**



Pertanto, l'area di progetto relativa al Lotto 2 risulta idonea ai sensi dell'art.20, co.8 lett. c-ter n.1 del D. lgs. 199/2021.

Per il **Lotto 1** si continua la verifica di idoneità.

- **non risulta interno** a impianti industriali e stabilimenti (**lett.c-ter n.2**); **non è** racchiuso entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (**lett. c ter n.2**); **non è adiacente** alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (**lett. c ter n.3**).

L'idoneità dell'area del Lotto 1 non potrà essere affermata ai sensi dell'art.20, co.8 poiché non inquadrabile in una delle casistiche sopra evidenziate, ma è stata avviata la verifica di idoneità ai sensi dell'**art.20 co.8. lett. c-quater**.

Dall'analisi si evince che l'area del Lotto 1 **non è ricompresa** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 ma **ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici) ai sensi della parte seconda del D. Lgs.42/2004 oppure dell'art.136 del medesimo decreto legislativo (rete dei tratturi).

Beni tutelati ai sensi dell'art.136 e della parte II del D.lgs. 42/20024

| N. riferimento | Qualifica | Denominazione | Comune | Classe |
|----------------|-------------|--|-----------------|----------------|
| 37 | Tratturello | Tratturello Foggia Ortona – Lavello ¹ | Ascoli Satriano | A (non reint.) |
| 51 | Tratturello | Regio Tratturello Cerignola-Ponte di Bovino ² | Ascoli Satriano | A |
| 52 | Tratturello | Tratturello Mortellito – Ferrante | Ascoli Satriano | A (non reint.) |

Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto si precisa che sarà realizzato interrato sotto strade esistenti e, in corrispondenza delle criticità, sarà utilizzata la tecnica della T.O.C. che consente di superare le interferenze senza ricorrere agli scavi.




Figura 5– Inquadramento Vincolistico Componenti PPTR

L'area del lotto 2 dell'impianto è idonea ai sensi dell'art. 20, co.8, lett. c- ter mentre quella del lotto 1 risulta **NON** idonea.

NON IDONEITÀ DELL'AREA
Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto **ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. In proposito, si veda l'immagine successiva.

¹ Il lotto 2 risulta vicino anche se esterno al Tratturello Mortellito – Ferrante e il Regio Tratturello Foggia Ortona – Lavello.

² Il lotto 1 confina col Regio Tratturello Cerignola Ponte di Bovino.



Figura 6 – Inquadramento su Aree non idonee F.E.R.

| AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI FER AI SENSI DELLE LINEE GUIDA, ART. 17 E ALLEGATO 3, LETTERA F | | AREA DI PROGETTO IN ESAME |
|--|--|---------------------------|
| Aree tutelate per legge (art. D.lgs.42/2004) | Territori costieri fino a 300 m | Non presente |
| | Laghi e Territori contermini fino a 300 m | Non presente |
| | Fiumi, torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m | Non presente |
| | Boschi +buffer di 100 m | Non presente |
| | Zone archeologiche + buffer di 100 m | Non presente |
| | Tratturi + buffer di 100 m ³ | Non presente |
| Segnalazione carta dei beni con buffer di 100 m ⁴ | | Presente |

Tabella 1 - Applicazione dei criteri di pianificazione definiti dal RR n. 24/2010

Per quanto riguarda le interferenze riscontrate lungo il percorso del cavidotto di impianto il proponente dichiara che il cavidotto sarà realizzato interrato su sede stradale pubblica esistente e, in corrispondenza delle criticità, sarà utilizzata la tecnica della T.O.C. che consente di superare le interferenze senza ricorrere agli scavi.

L'area selezionata per l'installazione del campo agrovoltaico ricade in aree non idonee F.E.R. per il lotto 2 perché ricade nell'area di una segnalazione della Carta dei Beni mentre il lotto 1 ricade in aree idonee.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16)

In merito al corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **D.M. su citato paragrafo 16.1**, si evidenzia che la sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:

- a) l'analisi dei documenti forniti non mostra una chiara adesione del Progettista agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).

Una verifica condotta sul sito di Accredia:
https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310

non ha rivelato la presenza di certificazioni di alcun genere per la società di progettazione.

- b) è **prevista** la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili. Il progetto rientra tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti eolici e fotovoltaici" e anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis.

³ I lotti prevedono delle aree cuscinetto che evitano l'interferenza con il buffer di 100 m.

⁴ L'intero lotto 2 ricade nell'area buffer di una segnalazione della Carta dei Beni (Villaggio di Herdonia - Prima età del Ferro (1.000-700 a.C.); Arcaica (VII-VI sec.a.C.); Classica (V-IV sec.a.C.).

- c) è **presente** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato con pannelli posizionati su strutture a orientamento variabile infisse a terra. I telai ospitanti i pannelli saranno sorretti da montanti in acciaio (tracker) infissi nel terreno a file parallele. Dal punto di vista tecnico, i pannelli saranno posizionati a un'altezza da terra pari a circa m. 1,30.
- d) **non è previsto** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) è presente l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio, le colture presenti nell'area di realizzazione dell'impianto (carta dell'uso del suolo) sono per il lotto 1 Seminativi semplici in aree non irrigue con interposti alcuni uliveti, mentre il lotto 2 insiste su terreni classificati come seminativi semplici in aree irrigue.
- Il nuovo piano colturale prevede la coltivazione dell'area tra una fila di pannelli e la successiva (circa 5.50 m.) di un prato poliennale che garantirà la presenza di un prato-pascolo per il gregge di ovini da latte che saranno allevati su questi terreni.
- f) il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) è **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
- h) l'impianto **non** prevede il recupero di energia termica.

Paragrafo 16.2

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della Regione e dell'Amministrazione centrale.

Paragrafo 16.3

Non pertinente trattandosi di impianto agrivoltaico

Paragrafo 16.4

si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Il proponente dichiara che l'area di progetto, secondo quanto riscontrabile dalla carta dell'uso del suolo e dalla ricognizione sul campo, è agricola destinata a colture a regime estensivo, costituite principalmente da graminacee.



Figura 7 - Uso del suolo nell'area di progetto

Paragrafo 16.5

Per quanto concerne le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento, sono stati considerati alcuni interventi di mitigazione che interessano il sito d'impianto.

Il progetto prevede di realizzare le strade interne al lotto in macadam e la piantumazione di fasce perimetrali con specie arboree - arbustive di medio fusto. L'essenza utilizzata sarà l'ulivo (circa 500 piante).

Il proponente analizza l'impatto cumulativo del nuovo impianto fotovoltaico in relazione ad altri impianti esistenti entro un raggio di 3 km. Dichiaro che nell'intorno di 3 km dal perimetro dall'impianto non risultano esserci impianti FER anche se vicino al lotto 1 sono stati individuati impianti fotovoltaici attualmente con procedura di VIA in corso e alcuni aerogeneratori con valutazione ambientale chiusa nei pressi del lotto 2. (figure 3 e 4)

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del 27.06.2022

Parte III paragrafo 3.2 - Caratteristiche e Requisiti degli Impianti Agrivoltaici

Il progetto include, nella Sintesi non Tecnica, un paragrafo specifico (RISPONDEZZA PROGETTO AI REQUISITI DELLE LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI) nel quale verifica il possesso dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida procedendo alla verifica dei requisiti A, B C D ed E:

- **requisito A:** Il sistema è progettato e realizzato in modo da integrare e valorizzare in modo entrambi i sottosistemi produttivi (agricolo e di produzione energetica);

Paragrafo 2.3-A.1 **Superficie minima per l'attività agricola** = 99% < 70% della superficie totale;

Dagli elaborati si evince che la superficie agricola destinata alla attività zootecnica sia pari per il lotto 1 a 36.71.08Ha rispetto ad una superficie recintata di 36.87.68Ha mentre per il lotto 2 la superficie adibita all'allevamento è pari a 52.66.76Ha a fronte dei 53.36.07 recintati.

Paragrafo 2.3-A.2 **Percentuale di Superficie complessiva coperta dai moduli (LAOR)** = 26,49% per il 1° lotto e 29,73% per il 2° lotto < 40%

Il proponente dichiara che la superficie totale di ingombro occupata dai moduli del lotto 1 dell'impianto agrivoltaico è pari a 97.676,13 mq (area recintata 368.768 mq), mentre, per il lotto 2 è pari a 158.647,61 mq (area recintata 533.607 mq).

- **requisito B:** il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale;

Paragrafo 2.4-B.1 – Continuità dell'attività agricola

Il proponente dichiara che il progetto di agrivoltaico in oggetto consente sia il mantenimento sia il miglioramento dell'attività agricola, poiché mediante la variazione dell'indirizzo produttivo agricolo precedente all'attività zootecnica vi è un aumento della produzione standard generale dell'area destinata al sistema agrivoltaico rispetto agli anni solari precedenti.

Paragrafo 2.4-B.2 - Producibilità elettrica minima ($FV_{agri} \geq 0,6 FV_{standard}$)

Dalla documentazione si evince che è stato effettuato il confronto della produzione elettrica dell'impianto di progetto e la produzione elettrica di un impianto standard. Il proponente riporta per ciascun lotto il calcolo della producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico e il confronto di questa con un impianto fotovoltaico standard che **risulta soddisfatto** per entrambi i lotti.

- **requisito C (Tipo 1):**

L'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che zootecnici (h moduli da terra 1.30 per consentire il passaggio degli ovini).

- **requisito D:** il requisito D intende verificare il soddisfacimento dei parametri relativi all'agrivoltaico per tutta la durata di vita dell'impianto. Tale verifica avviene per mezzo dei seguenti monitoraggi:

Paragrafo 2.6-D.1 – monitoraggio del risparmio idrico (D.1);

Il proponente dichiara che la coltivazione del prato per razzolamento al di sotto dei pannelli verrà effettuata in asciutta mentre l'acqua necessaria per l'allevamento verrà attinta da un pozzo attiguo e sarà monitorata giornalmente.

Paragrafo 2.6-D.2 – monitoraggio della continuità dell'attività agricola (D.2).

Il proponente dichiara che tale attività sarà effettuata attraverso la redazione di una relazione tecnica asseverata da un agronomo con una cadenza stabilita alla quale verranno allegati i piani annuali di coltivazione, fascicoli aziendali e registri di stalla.

Paragrafo 2.6-E.1 - monitoraggio del recupero della fertilità del suolo

Il proponente dichiara che, nel corso del ciclo di vita del progetto, verranno eseguite diverse analisi del suolo, supportate da relazioni tecniche asseverate. I dati raccolti durante il monitoraggio saranno registrati sulla piattaforma xFarm, al fine di dimostrare l'evoluzione positiva della fertilità del suolo nel tempo.

Paragrafo 2.6-E.2 - monitoraggio del microclima

Il proponente sottolinea che l'installazione di stazioni meteorologiche e sensori per la rilevazione dell'umidità del suolo permetterà di monitorare in modo efficace i parametri atmosferici, le precipitazioni e il livello di umidità disponibile per le coltivazioni e che questi dati saranno resi disponibili sulla piattaforma xFarm.

Paragrafo 2.6-E.3 - monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici

Il proponente dichiara che sono state previste una serie di relazioni trimestrali-quinquennali sulla valutazione del progetto rispetto ai cambiamenti climatici

Parte III paragrafo 3.2 Caratteristiche del soggetto che realizza il progetto

Dalla documentazione non emerge che il soggetto attuatore dell'attività industriale in oggetto connessa con l'agricoltura abbia la qualifica di "imprenditore o azienda agricola" (così come indicato da Linee Guida di cui sopra).

CONCLUSIONI

Questa relazione finale valuta la conformità del progetto dell'impianto fotovoltaico alle normative applicabili, specificamente citate nell'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e nella normativa di non idoneità del D.M. del 10 settembre 2010 e del R.R. 24/2010 oltre che il rispetto delle Linee Guida per gli Impianti Agrivoltaici del 27 giugno 2022.

Il progetto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare, della potenza complessiva di 57,35 MW, con annesso allevamento ovino e opere ed infrastrutture per la connessione in agro del comune di Ordona, suddiviso in due lotti ubicati in località "Coppa Bianca" e "Cavallerizza", da collegare in antenna a 36 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) di trasformazione della RTN da inserire in entra-esce alla linea 380 kV "Deliceto - Foggia".

L'area d'installazione dei moduli fotovoltaici ricade all'interno dell'ambito definito "Tavoliere" e in particolare il lotto 1 nella figura denominata "Il Mosaico di Cerignola" mentre il lotto 2, ricade nel "Le Marane di Ascoli Satriano".

L'impianto verrà realizzato in zone destinate a uso agricolo – ZONA E, secondo lo strumento urbanistico del Comune di Ordona.

Dalla documentazione progettuale messa a disposizione sul sito del MASE ed esaminata, si desume che:

- l'analisi documentale ha confermato che l'area del **lotto 2** dell'impianto è **idonea** ai sensi dell'**art. 20, co.8, lett. c- ter D. Lgs. n.199/2021** mentre quella del **lotto 1** **risulta NON idonea** ai sensi dell'art. 20, co.8, **lett. c- quater** del suddetto decreto poiché ricade nell'area buffer dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs.42/2004 oppure dell'art.136 del medesimo decreto legislativo (rete dei tratturi). **Si precisa che anche il lotto 2, che risulta idoneo, rientra parzialmente all'interno del buffer di 500 m. dei beni sottoposti a tutela;**
- l'area dell'impianto ricade tra le **aree non idonee** del Regolamento Regionale n. 24 del 2010 poiché l'intero **lotto 2** ricade nell'area di una segnalazione della Carta dei Beni. Il **lotto 1 non rientra nelle aree non idonee** del medesimo regolamento;
- il progetto prevede l'implementazione di interventi di mitigazione visiva, concepiti per ridurre al minimo l'impatto estetico sul paesaggio. Questi interventi, che si basano su uno studio del bacino visivo esteso a un raggio di 3 km, risultano insufficienti;
- il proponente, all'interno della relazione agronomica, riporta un paragrafo specifico sulla verifica del rispetto dei requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici di giugno 2022 dichiarando il rispetto di tutti i requisiti (A, B, C, D ed E);
- dalla documentazione non si evince che il soggetto attuatore disponga della qualifica di imprenditore o azienda agricola, come richiesto dalle linee guida pertinenti. Questa mancanza potrebbe influenzare la conformità del progetto rispetto alle normative vigenti.